



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Area Risorse finanziarie e Provveditorato

Settore Diritto annuale

PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2024

IMPRESE ISCRITTE NELLA **SEZIONE SPECIALE** DEL REGISTRO IMPRESE E **SOGGETTI REA**

Spett.le Impresa,

in base all'art. 18 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 **tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) sono tenuti al versamento del diritto annuale.** Per le imprese individuali e i soggetti iscritti nel REA il diritto annuale è stabilito in misura fissa, mentre per gli altri soggetti il diritto annuale è commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Gli importi del diritto annuale 2024, comunicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con nota prot. 383421 del 20/12/2023, sono pari al 50% degli importi determinati per l'anno 2014, riduzione disposta dall'articolo 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

Per il triennio 2023-2025 inoltre è stato autorizzato, con Decreto Ministeriale del 23/02/2023, l'incremento del 20% del diritto annuale quale finanziamento delle linee progettuali "Doppia transizione digitale ed ecologica", "Formazione Lavoro", "Turismo", "Internazionalizzazione".

CALCOLO ON LINE

L'importo del **diritto annuale 2024** si può **calcolare ON LINE** collegandosi al sito <https://dirittoannuale.camcom.it>

Selezionare **Calcola e Paga** ed inserire il codice fiscale e l'indirizzo mail.

E' possibile procedere direttamente al pagamento attraverso la piattaforma PagoPA oppure stampare il facsimile modello F24 dove sono riportati il codice ente e l'importo dovuto.

In caso di unità locali ubicate in altre province verranno indicati i codici ente e gli importi dovuti per ciascuna Camera di Commercio competente per territorio.

Nella tabella sottostante sono indicati gli importi, suddivisi per soggetto, già ridotti del 50% (Legge 114/2014) e maggiorati del 20% (D.M. 23/02/2023).

IMPORTI IN MISURA FISSA 2024			
	Solo SEDE	Sede + 1 UL	Solo 1 UL
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale (<i>piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli</i>)	53,00 arrotondamento di 52,80	63,00 arrotondamento di (52,80 +10,56)	11,00 arrotondamento di 10,56
Società semplici agricole	60,00	72,00	12,00
Società semplici non agricole	120,00	144,00	24,00
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001	120,00	144,00	24,00
Imprese con sede all'estero: per ciascuna unità locale e/o sede secondaria in Italia	-	-	66,00
Soggetti iscritti solo nel REA (<i>associazione, fondazione, persona fisica iscritta nella sez. speciale Rea</i>): importo dovuto per la sola sede	18,00	-	-

In presenza di più unità locali/sedi secondarie, già iscritte al Registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2024, l'importo da calcolare per ciascuna di esse è pari al 20% dell'importo dovuto per la sede.

Si ricorda che l'importo complessivo da versare deve essere arrotondato all'unità di euro:

per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5.

Per **le modalità di calcolo ed arrotondamento** è possibile consultare la nota n. 19230 del 03/03/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicata alla pagina <https://www.to.camcom.it/normativa-e-documentazione>.

TERMINI DI VERSAMENTO

Il diritto annuale deve essere versato entro il **1° luglio 2024**.

E' possibile procedere al versamento **entro 30 giorni** dalla scadenza **applicando sull'importo dovuto la maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo.

La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali (arrotondamento per eccesso se il terzo decimale dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se inferiore).

Si evidenzia che **la maggiorazione è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero**.

Eventuali proroghe di scadenze dei versamenti delle imposte sui redditi si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento del diritto annuale va eseguito in unica soluzione scegliendo una delle seguenti modalità:

- **on line con PagoPA** collegandosi al sito <https://dirittoannuale.camcom.it>
- tramite **modello F24**

Modalità di compilazione modello F24

Contribuente: indicare il **codice fiscale dell'impresa (non la partita Iva)**, i dati anagrafici e il domicilio fiscale

SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI: indicare

codice ente/codice comune	codice tributo	anno di riferimento	importi a debito versati
TO	3850	2024	Importo da versare

In caso di **unità locali/sedi secondarie ubicate in altre province**, alla voce "codice ente/codice comune", dovrà essere indicata la sigla della provincia della Camera di Commercio competente per territorio.

Se in corso d'anno l'impresa **ha trasferito la sede legale in altra provincia**, alla voce "codice ente/codice comune", dovrà indicare la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui risultava iscritta al 1° gennaio.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Le imprese che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini possono ancora sanare spontaneamente la violazione, beneficiando di riduzioni sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/97) utilizzando i codici tributo 3850, 3851 e 3852 rispettivamente per diritto, interessi e sanzioni. **Il ravvedimento operoso può essere effettuato entro un anno dalla scadenza del termine.**

SANZIONI

Alle violazioni per omesso, incompleto e tardato pagamento si applica la sanzione dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto secondo i criteri e le modalità determinate dal D.M. 54/2005.

Il mancato pagamento del diritto annuale determina il blocco dell'emissione dei certificati camerali.

INFORMAZIONI PER LE IMPRESE

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile rivolgersi al numero di assistenza 011/5716011 oppure inviare una mail all'indirizzo info.dirittoannuale@to.camcom.it.

Tutte le informazioni sul diritto annuale sono disponibili sul sito della Camera di Commercio di Torino alla pagina <https://www.to.camcom.it/diritto-annuale>.

PEC

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.registroimprese.it/pratiche-semplici.

COMUNICAZIONI INGANNEVOLI

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati completamente estranei alla Camera di Commercio e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

Si invita a diffidare di queste iniziative, e se la richiesta di pagamento vi sembra sospetta, **contattate la Camera di Commercio per verificare l'autenticità.**

Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni.

Cosa deve insospettire, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il

Vademecum "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI" predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Per saperne di più vai al sito AGCM www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide.

Maggio 2024

Camera di Commercio di Torino